

Norme & Tributi

Lavoro

Retribuzione in contanti, sanzionata ogni erogazione —p.32

Corte d'appello di Torino

Confermata l'inappellabilità del Pm sulle assoluzioni —p.34



LA DECISIONE

Per la Corte d'appello di Torino è infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Procura su quel segmento della legge Nordio che ha (re)istituito l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione.

Il Sole 24 ORE

Norme&Tributi Plus

da oggi l'informazione professionale sempre a portata di mano!

DISPONIBILE SU

Google Play

Scarica su

App Store

Impedimenti di quote esenti se si acquista il controllo

Successioni e società

La riserva all'usufruttuario del voto sugli utili non concede l'agevolazione

Chi ha la nuda proprietà con solo parte dei poteri non rispetta l'articolo 2359

Andrea Vasapolli

Esenzione sulla donazione di partecipazioni e diritti di voto dell'usufruttuario.

L'articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990 disciplina l'esenzione dall'imposta di successione e donazione nei casi di trasferimenti di aziende o partecipazioni al coniuge o ai discendenti del dante causa. Con particolare riferimento alle partecipazioni in società di capitali, la norma prevede che una delle condizioni perché si possa fruire dell'esenzione è che il beneficiario acquisisca o integri il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1 n. 1) del Codice civile.

Il concetto di controllo richiamato dalla norma è quello di diritto, per cui sono considerate controllate quelle società in cui un'altra dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. La norma fa espresse riferimento all'esercizio dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, per la quale vi è tutt'ora la distinzione rispetto all'assemblea straordinaria con riferimento alle sole società per azioni, mentre per le Srl tale distinzione non è più prevista dal codice civile. In linea generale, tuttavia, si ritengono applicabili alle Srl le stesse considerazioni formulabili con riferimento alle Spa.

La nozione di controllo di diritto si fonda sulla disponibilità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, per cui sono irrilevanti i diritti di voto su materie diverse da quelle sulle quali è chiamata ad

CIRCOLARE ASSONIME SULLE QUESTIONI APERTE NELLA DICHIARAZIONE IVA 2026

Società di comodo al bivio del recupero crediti Iva

Per le società di comodo, la strada del recupero dei crediti è al bivio tra rimborsi e dichiarazione integrativa; la nuova procedura di liquidazione dell'Iva per omessa dichiarazione è alla ricerca di una corretta definizione della nozione di "quadro mancante"; la rettifica della detrazione per masse trova due soluzioni in dichiarazione per l'intervento del milleproroghe che ha procrastinato il termine di operatività della modifica dell'art. 19-bis2. Questi sono tre interessanti spunti di riflessione proposti dalla circolare 8/2026 di ieri di Assonime che tratta la dichiarazione Iva di prossima scadenza. Nel modello Iva 2026 sono stati recepiti i principi affermati sul regime delle società non operative

dalla Corte di Giustizia Ue e dalla Corte di Cassazione. Pur in assenza di un intervento legislativo di formale abrogazione o di riforma dell'articolo 30 della Legge 724/1994, le modifiche introdotte nel modello Iva 2026 rappresentano una presa d'atto della progressiva disapplicazione, in sede giurisprudenziale, delle penalizzazioni Iva connesse alla disciplina delle società di comodo. Secondo l'Assonime, il recupero dei crediti Iva precedentemente soggetti a limita-

zione in base, appunto, alla normativa sulle società di comodo, potrebbero essere recuperati mediante la presentazione di dichiarazioni integrative, nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla norma. Tuttavia, considerando che il mancato esercizio a detrazione non deriva da errori od omissioni, che costituiscono il presupposto per poter presentare le dichiarazioni integrative, l'Assonime chiede all'agenzia delle Entrate di chiarire se il ricorso alla dichiarazione integrativa è ammesso o se invece sia necessario presentare un'istanza di rimborso.

—Simona Ficola e Benedetto Santacroce

NT+FISCO
L'articolo integrale è su
ntplusfisco
.ilssole24ore.com

esprimersi l'assemblea ordinaria.

Il riferimento a tale tipologia di assemblea ha orientato gli interpreti nel ritenere che assumono rilievo i diritti di voto necessari per l'assunzione delle deliberazioni previste dall'articolo 2364 del Codice civile, quindi l'approvazione del bilancio, le deliberazioni inerenti la nomina e il compenso degli amministratori e dei sindaci (e dell'eventuale revisore), quelle in merito alla responsabilità degli stessi, le deliberazioni in relazione agli altri oggetti attribuiti per legge alla competenza assembleare e alle autorizzazioni agli amministratori, nonché l'approvazione del regolamento assembleare. In dottrina è stato affermato che il controllo di diritto presuppone che il socio detenga la maggioranza dei voti in relazione a tutte le materie elencate nell'articolo 2364.

Due recenti ordinanze della Corte di cassazione, 6614 e 6616, pubblicate entrambe il 19 marzo, hanno preso in considerazione il caso della donazione della nuda proprietà di quote rappresentative l'intero capitale sociale di una

Srl in relazione al quale il donante si era riservato il diritto di usufrutto, mantenendo per sé il diritto di voto per le delibere aventi a oggetto la ripartizione degli utili, mentre il diritto di voto per tutti gli altri argomenti spettava ai nudi proprietari.

La Suprema Corte ha affermato che la previsione del controllo di diritto ex articolo 2359, comma 1 n. 1) del Codice civile, definisce «una situazione di controllo maggioritario che presuppone il potere di determinare l'esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro

complesso, non un potere circoscritto a singole delibere».

In tale contesto, se un socio non è in grado di decidere in merito alla ripartizione degli utili (e, riteniamo, delle riserve) non si configura quella situazione di controllo di diritto prevista dall'articolo 2359 del Codice civile, in quanto «manca una parte essenziale dei poteri riservati dell'assemblea ordinaria».

Con l'ordinanza 6614 è stato quindi formulato il principio di diritto secondo il quale, in tema di agevolazione ex articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990, «la donazione della nuda proprietà di quote di Srl con riserva in capo all'usufruttuario del diritto di voto sugli utili non realizza il trasferimento di partecipazioni idoneo a determinare il controllo di diritto sull'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile, permanendo il potere di incidere sulla volontà assembleare anche in capo all'usufruttuario, con conseguente insussistenza dei presupposti per la fruizione dell'agevolazione».

Due sentenze della Cassazione dettano i principi per ottenere il beneficio

Ripartire il diritto di voto tra sé e i nudi proprietari non integra la nozione di controllo

Titolare effettivo, restano le zone d'ombra

Dlgs di recepimento

Alla Camera inizia oggi il giro dei pareri. Numerose le criticità da risolvere

Alessandro Galimberti

Lo schema di decreto legislativo sul titolare effettivo (recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva Ue 2024/1640), che inizia oggi in commissione Giustizia alla Camera il round dei pareri parlamentari, non risolve tutte le criticità oggetto dei ricorsi alla Corte di giustizia dell'Ue. In attesa del verdetto della Corte - che rischia di slittare all'estate - e alla luce delle conclusioni dell'avvocato generale Jean Richard De La Tour

dello scorso dicembre, c'è una serie di questioni che potrebbe - o dovrebbe - trovare soluzione nel dibattito parlamentare, per evitare il rischio di nuovi correttivi giurisdizionali e ulteriori ritardi nell'adozione.

Tra gli aspetti più delicati da risolvere nei meccanismi di controllo a monte dell'accesso, c'è l'incrocio con norme di rango superiore quando il soggetto da tutelare è un adottato - procedura integralmente attribuita al giudice ordinario - o persona che abbia vicende biografiche dolorose (violenze) o delicate dal punto di vista personale e sanitario. In tutte queste ipotesi lo scrutinio preventivo rimesso a un organo amministrativo - quale è la Camera di commercio - appare oltre che inadeguato, anche difficile da giustificare nel quadro normativo generale di riferimento.

Problemi ulteriori deriveranno anche dalla struttura "diffusa" dei registri dei titolari effettivi, tenuti su base territoriale dalle Camere di commercio: questa frammentazione determinerebbe l'impossibilità di un controllo/notifica preventiva al controinteressato (cioè la persona "visurata") che pertanto non disporrebbe di strumenti adeguati a formare il contraddittorio con chi richiede l'accesso.

A proposito del contraddittorio, c'è un passaggio delle conclusioni dell'avvocato dell'Ue che merita una riflessione: se può passare il potere di gatekeeper attribuito dal Dm alle Camere di commercio («organi non giurisdizionali») ciò che serve è un «procedimento giurisdizionale successivo alla decisione» che «preveda la possibilità, se del caso, di preservare i diritti di tali titolari

effettivi durante il procedimento, anche mediante provvedimenti provvisori», e quindi prima che le informazioni arrivino nelle mani dell'interrogante. Questa dinamica non sembra del tutto garantita nel recepimento via Dm.

Problemi ci sarebbero anche nel tracciamento degli accessi - espressamente previsto nel Dm - quantomeno se considerati in prospettiva unionale.

La limitazione ai giornalisti «iscritti all'Albo» (e nell'esercizio delle loro funzioni professionali) sconta la particolarità del nostro Paese (l'esistenza di un Ordine a regime pubblicitario, sconosciuto negli altri Stati).

La procedura di accreditamento per i portatori di «interesse legittimo» è infatti esperibile in ogni Paese e funge da passpartout dentro i confini dell'Unione.

Problemi di allineamento con norme di legge e con le indicazioni della Cgue

NUOVE REGOLE DAL 20 MARZO

Con il trust del Jersey più poteri al disponente nel gestire partecipazioni

È in vigore dal 20 marzo 2026 la *Trusts (Jersey) Amendment Law 2026*, vale a dire l'ottavo emendamento apportato alla *Trusts (Jersey) Law 1984 (TJL)*. La notizia è rilevante per chi opera nel campo del *trust* in Italia in quanto la legge di Jersey è senz'altro la normativa sulla quale si basa la maggior parte dei *trust* istituiti nel nostro Paese. Particolare rilievo ha anzitutto la modifica dell'articolo 43 TJL che concerne la cessazione del *trust*, poiché non infrequentemente capita che i beneficiari del *trust* lo vogliano terminare in anticipo. Prima della riforma, la norma lasciava maggiori margini ai beneficiari, in base a un principio, di matrice anglosassone secondo cui, in presenza di beneficiari concordi e pienamente titolari delle rispettive posizioni, poteva essere decisa la cessazione anticipata del *trust*. La nuova formulazione esclude la possibilità di estinzione anticipata quando, accanto ai beneficiari attuali, esistono altri soggetti che potrebbero acquisire la qualità di beneficiari. In tali situazioni, la presenza di interessi anche solo eventuali impedisce che i beneficiari esistenti possano disporre la cessazione del *trust*. Con la revisione dell'articolo 9A TJL il legislatore di Jersey interviene sulla materia dei poteri che il disponente si riserva in ordine alla gestione del patrimonio vincolato in *trust*. Nella formulazione previgente, non risultava chiaro fino a che punto tali poteri potessero estendersi quando il *trust* detiene partecipazioni societarie, soprattutto nei casi in cui si tratti di una partecipazione non totalitaria o detenuta indirettamente attraverso strutture intermedie. La nuova formulazione chiarisce che il disponente può intervenire nella gestione delle partecipazioni societarie vincolate nel *trust* anche in presenza di assetti multilivello e quindi anche quando il *trust* non detenga direttamente o integralmente la partecipazione. In particolare, si esplicita la possibilità di impartire direttive in ordine alla nomina e alla revoca degli organi amministrativi delle società partecipate. La precisazione è importante in quanto il *trust* è frequentemente utilizzato come strumento di controllo e organizzazione di gruppi societari articolati: in tali situazioni, il mantenimento di un ruolo del disponente nella *governance* delle società rappresenta una esigenza ricorrente. L'intervento normativo chiarisce dunque che l'esercizio di questi poteri non incide sulla validità del *trust* e non è incompatibile con la struttura del *trust*. Sul piano organizzativo, la riforma introduce (all'articolo 19 TJL) una previsione volta a garantire la continuità dell'ufficio di *trustee*, intervenendo su un aspetto in precedenza non regolato in modo chiaro. La possibilità per il *trustee* di rinunciare al proprio incarico era generalmente ammessa, ma poteva dar luogo a situazioni problematiche quando si trattava di un *trustee* unico e non fosse ancora stato individuato un sostituto. In tali casi, si creava il rischio di una fase, anche solo temporanea, in cui il *trust* risultava privo di un soggetto legittimato ad amministrare il patrimonio vincolato in *trust*. La modifica chiarisce che la rinuncia del *trustee* unico non produce effetti se comporta l'assenza di un *trustee* in carica: la cessazione dall'incarico è subordinata alla presenza di un successore e fino a quel momento il *trustee* rimane in carica e continua a esercitare le proprie funzioni. La modifica dell'articolo 55 TJL interviene sulla tutela dei terzi che contrattano con il *trustee*, precisando il livello di conoscenza richiesto perché tale tutela venga meno. Nel testo previgente, la perdita di protezione era collegata alla *actual notice*, vale a dire alla conoscenza effettiva e diretta, da parte del terzo, della violazione dei poteri del *trustee*. In concreto, il terzo rimaneva tutelato finché non fosse dimostrato che egli era consapevole dell'irregolarità dell'operazione. La riforma sostituisce questo riferimento con quello più ampio di *notice*: non è più necessario che il terzo abbia una conoscenza effettiva dell'abuso o dell'eccesso di potere del *trustee*, essendo sufficiente che, in base alle circostanze del caso, egli fosse in condizione di accorgersene. Ne deriva che la protezione viene meno anche quando il terzo, pur non avendo una conoscenza diretta, avrebbe dovuto rilevare l'irregolarità usando l'ordinaria diligenza.

—Angelo Busani

© RIPRODUZIONE RISERVATA